

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

676° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 19 DICEMBRE 2000

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

2 ^a - Giustizia	<i>Pag.</i>	3
7 ^a - Istruzione.....	»	8
11 ^a - Lavoro.....	»	12

Organismi bicamerali

Questioni regionali.....	<i>Pag.</i>	14
Infanzia.....	»	17

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - <i>Affari costituzionali - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	18
--	-------------	----

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	22
---------------------------	-------------	----

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 19 DICEMBRE 2000

678^a Seduta

Presidenza del Presidente

PINTO

indi del Vice Presidente

SENESE

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 14,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PINTO, rifacendosi alle considerazioni già svolte nella seduta del 6 dicembre 2000, in merito ad una lettera inviata dall'Ispettore generale dei cappellani dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile, monsignor Giorgio Caniato, con la quale si chiedeva al Parlamento l'adozione di un provvedimento che rappresentasse un chiaro segno di sensibilità nei confronti della condizione dei detenuti invita ancora una volta i componenti della Commissione a portare avanti, nell'ambito dei rispettivi Gruppi, la riflessione sul tema dell'amnistia e dell'indulto, anche con riferimento alla recente iniziativa assunta al riguardo dai senatori a vita.

Ricorda altresì una recente lettera del ministro Fassino con la quale tutti i parlamentari sono stati invitati a visitare i carceri delle province di residenza.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/5/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa a misure dirette a facilitare l'esercizio permanente

della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale (n. 792)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 526. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore FOLLIERI, il quale si sofferma sul titolo I dello schema di decreto in esame il quale disciplina l'esercizio permanente della professione di avvocato in Italia da parte dei cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea in possesso di un adeguato titolo professionale. Le disposizioni del titolo in questione prevedono che, per l'esercizio permanente della professione di avvocato in Italia, i cittadini di altro Stato membro dell'Unione in possesso di uno dei titoli di cui all'articolo 2 dello schema sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale dell'Albo costituito nella circoscrizione del tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio professionale. I professionisti così iscritti vengono definiti come avvocati stabiliti ed essi possono esercitare la professione di avvocato alle condizioni fissate dalle altre disposizioni dello schema, tra cui di particolare rilievo appaiono i limiti previsti dall'articolo 8, per effetto del quale nelle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali e amministrativi, nonché nei procedimenti disciplinari nei quali è necessaria la nomina di un difensore, l'avvocato stabilito deve agire d'intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione di avvocato. L'articolo 12 stabilisce poi che l'avvocato stabilito che per almeno tre anni abbia esercitato in Italia in modo effettivo e regolare la professione è dispensato dalla prova attitudinale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 115 del 1992. L'avvocato stabilito dispensato dalla prova attitudinale può iscriversi all'Albo degli avvocati ed esercitare la professione forense con il titolo di avvocato. Il relatore osserva che le disposizioni del titolo I non sembrano comportare problemi degni di nota, fatta eccezione per l'eccessiva genericità del rinvio alle norme deontologiche contenuto nell'articolo 5. Al riguardo sarebbe preferibile che il rinvio venisse effettuato puntualmente al codice deontologico approvato dal Consiglio nazionale forense.

Il titolo II dello schema di decreto disciplina l'esercizio in forma societaria della professione di avvocato. Si tratta di una rilevante novità sotto il profilo ordinamentale che va condivisa anche in quanto recepisce orientamenti da tempo consolidati in ambito europeo. Dopo essersi soffermato brevemente sulle diverse disposizioni del titolo ora richiamato, rileva in particolare come dal disposto degli articoli 16 e 24 emerga che la previsione dell'esercizio della professione di avvocato in forma societaria abbia rilievo con esclusivo riferimento al rapporto fra la società medesima ed i terzi, fra i quali in primo luogo il cliente, mentre nulla è innovato per ciò che concerne il rapporto processuale in senso vero e proprio, nell'ambito del quale l'incarico professionale dovrà sempre e comunque essere eseguito da una o più persone fisiche in possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività richieste.

Perplessità suscita invece la previsione di cui all'articolo 27 comma 2 dello schema in quanto essa, consentendo che l'attività di consulenza legale possa essere esercitata in forma comune anche secondo i tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V e nel capo I del titolo VI del libro V del codice civile, appare in contrasto con il disposto di cui all'articolo 19 comma 2 lettera a) della legge comunitaria n. 526 del 1999.

Segue un breve intervento del presidente PINTO il quale si dichiara d'accordo con le considerazioni svolte e con le correzioni suggerite dal relatore Follieri in merito agli articoli 5 e 27 dello schema di decreto.

Il senatore PASTORE ricorda che il 23 giugno 1998 il Senato aveva approvato la mozione n. 245 di cui egli era firmatario, la quale riecheggiava le molte preoccupazioni espresse dagli aderenti alle libere professioni per il tentativo del Governo di regolamentare in via amministrativa l'applicazione alle libere professioni di istituti quali quelli societari, nati sul presupposto della loro vigenza nel mondo delle imprese, sostenendosi, al contrario, che le società professionali avrebbero dovuto trovare una specifica disciplina a livello legislativo. Mette in rilievo quindi quanto sia importante lo schema oggi all'esame proprio nell'ambito della costruzione di un quadro di riferimento normativo per tale delicata questione. Mentre, però, la norma di delega contenuta nell'articolo 19 della legge comunitaria per il 1999 (n. 526 del 1999) in tema di attuazione della direttiva 98/5/CE in materia di esercizio della professione di avvocato fu largamente condivisa dal Parlamento, non altrettanto condivisibile gli appare il modo con cui il legislatore delegato ha dato attuazione alla legge di delegazione.

In particolare dichiara di condividere le considerazioni critiche svolte dal relatore Follieri in merito agli articoli 5 e 27 dello schema e, con particolare riferimento a quest'ultimo articolo, rileva come tale previsione appaia in contrasto con i criteri di delega sia in quanto la costituzione della società tra professionisti risulterebbe possibile in conformità di un modello societario di carattere non specifico, sia in quanto il rinvio alle disposizioni del libro V del codice civile implicherebbe la possibilità della presenza come soci, o addirittura amministratori, di soggetti che non siano avvocati esercenti a pieno titolo nella società.

Dopo aver sottolineato che criteri e principi direttivi per l'esercizio della delega contenuta nella legge n. 526 del 1999 sono anche quelli risultanti dalle direttive comunitarie, evidenzia infine come proprio nell'ambito della direttiva 98/5/CE si dia per scontato che l'attività di avvocato includa anche l'attività di consulenza legale, in particolare l'articolo 5, comma 1, della citata direttiva comunitaria.

Il senatore CENTARO sottolinea positivamente la portata dello schema in discussione – in particolare l'articolo 27 – ed invita a non lasciarsi fuorviare da forme di accentuato individualismo, atteso che – diversamente da quanto i più convinti sostenitori della forma più tradizionale della professione forense affermano – la forma societaria di capitali non

è per definizione antitetica a tale attività, fatta salva la scelta sulla individuazione dei soci, che potrebbero essere anche solo avvocati. D'altra parte – egli conclude – i grandi studi stranieri sono già in condizione di svolgere la loro attività creandosi opportuni punti di appoggio in Italia.

Il senatore RUSSO dichiara di condividere, illustrandole dettagliatamente, le osservazioni e proposte di modifica fatte pervenire dal Consiglio nazionale forense alla prima bozza di decreto legislativo in esame, segnatamente agli articoli 5, 16, 21 e 27, ponendo un accento particolare sull'esigenza, con riguardo all'articolo 16, comma 2 dello schema, che la società tra avvocati non sia iscritta nel registro delle imprese e altresì sulla necessità, in merito al comma 1 del medesimo articolo 16, di esprimere con chiarezza il concetto che nel campo della difesa in giudizio lo svolgimento dell'ufficio non possa essere altro che personale. Per quanto riguarda l'articolo 27, concorda con la proposta di sopprimere il comma 2.

Il senatore CALVI dopo aver ricordato il suo disegno di legge (A.S. 3517) sulla disciplina delle società fra professionisti, osserva che manca nel sistema codicistico una tipologia societaria suscettibile di essere adattata in maniera confacente alle eventuali, future società di avvocati, dichiarandosi altresì avvertito del pericolo che può correre lo svolgimento corretto della professione in presenza di terzi che non condividano la stessa cultura della giurisdizione anche relativamente ai delicati aspetti del segreto professionale che l'attività forense involge.

Il senatore Antonino CARUSO rileva che ad una lettura attenta, il comma 2 dell'articolo 24 relativo agli obblighi di informazione correlati al conferimento dell'incarico professionale alla società fra avvocati, risulta formulato in modo che la seconda parte del comma 2 stesso ne pone nel nulla la prima parte. Infatti, poichè in difetto di scelta la società comunica al cliente il nome del socio incaricato prima dell'esecuzione del mandato, se, peraltro, la comunicazione non interviene entro il termine stabilito, l'incarico si presume conferito a tutti i soci. Al riguardo, oltre alle indicate riserve relative alla formulazione testuale, il senatore Caruso rileva l'ambiguità dell'espressione «si presume», né appare chiaro se sia ammessa prova contraria ovvero da parte di chi tale prova debba essere fornita. Senza contare che mentre l'articolo 24 appare idoneo a risolvere i problemi interni al rapporto fra studio e cliente, è pur vero che resta scoperto il profilo concernente i rapporti fra i terzi e l'attività svolta dalla società di avvocati. Passando, poi, a considerazioni concernenti l'articolo 27, osserva come la cosiddetta globalizzazione dell'attività professionale spesso sottende piuttosto a forme di colonizzazione da parte delle grosse società multinazionali, le quali preferiscono avvalersi di avvocati di fiducia non necessariamente italiani ma che comunque sono in grado di aprire nel nostro Paese proprie filiazioni appoggiandosi a studi italiani. Osserva poi che se mai vi fosse un eccesso di delega, esso riguarderebbe piuttosto gli aspetti relativi alla consulenza, atteso che per giurisprudenza costante della

Cassazione tale attività non è necessariamente connessa alla professione di avvocato, che invece la direttiva invocata mira a disciplinare.

Il senatore BUCCIERO, con riferimento all'articolo 24 dello schema ritiene opportuno, alla luce delle precedenti considerazioni, sopprimere, al comma 3 dell'articolo 24, le parole «si presume».

Il senatore FASSONE pone alcuni interrogativi per quanto riguarda la posizione – rispetto alla attività esercitata in forma collettiva – dei praticanti che non abbiano ancora titolo allo svolgimento della professione.

Il senatore PASTORE ribadisce i rilievi già svolti in merito al mancato rispetto dei principi e criteri direttivi desumibili tanto dalla legge di delega, quanto dalle norme (articoli 5 e 11) della direttiva 98/5/CE. Da tale contesto si desume chiaramente che il legislatore delegato dovrebbe rispettare sia la tipologia di tali istituende società quali società tra professionisti sia le specificità dell'attività stessa in merito all'esercizio in comune, atteso che la direttiva 98/5/CE fa chiaramente riferimento a uno o più avvocati che esercitino in comune la professione e che sono membri – tra l'altro – di uno studio collettivo. Pur dicendosi d'accordo con le osservazioni svolte dal senatore Antonino Caruso in merito alla natura di attività non riservata della consulenza, non può fare a meno di ricordare quanto l'articolo 5 della direttiva 98/5/CE stabilisce al suo paragrafo primo in merito alla riferibilità di tale consulenza agli aspetti prettamente giuridici. Conseguentemente propone la soppressione dell'intero articolo 27 dello schema.

Il RELATORE ritiene invece opportuna la soppressione del solo comma 2 dell'articolo 27 dello schema proposto, atteso che il comma 1 del medesimo articolo fa chiaramente riferimento alla possibilità di esercitare in forma comune l'attività di consulenza legale, peraltro sempre e solo nell'ambito del tipo regolato dal titolo in cui è contenuto il medesimo articolo 27, vale a dire l'esercizio della professione di avvocato in forma societaria.

Il seguito dell'esame è, poi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 19 DICEMBRE 2000

494^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Manzini.

La seduta inizia alle ore 9,10.

AFFARE ASSEGNATO**Programma quinquennale di progressiva attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, concernente il riordino dei cicli di istruzione**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, e rinvio)

Riprende l'esame del documento in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 14 dicembre scorso.

Nel dibattito interviene il senatore ASCIUTTI, affermando in primo luogo che il problema più grave e preoccupante posto dal documento in esame, per il Gruppo Forza Italia, è rappresentato dal confinamento ai soli primi due anni della scuola di base della figura del maestro educatore. Del resto, la prospettata articolazione della scuola di base nel modulo 2+3+2 – mai ipotizzato dalle varie commissioni di studio ministeriali – sembra il frutto di una autonoma elaborazione della burocrazia ministeriale e prefigura il rischio concreto di una confusione di ruoli professionali fra docenti.

Il programma inoltre contiene affermazioni non veritiere: non è vero che la riforma avvicini il sistema scolastico all'Europa, ove i principali paesi hanno modelli tutti fortemente differenziati dall'Italia e fra loro; non è vero che essa combatta le discriminazioni, quando invece prefigura un generale abbassamento dei livelli; non è vero che assicuri il diritto al successo, anche perché non si capisce a quale successo intenda riferirsi.

L'oratore svolge quindi una rapida rassegna dei capitoli in cui si articola il documento in esame, osservando fra l'altro che la sua parte politica è

senz'altro d'accordo con gli obiettivi indicati al capitolo III, ove peraltro si prefigura un impegno didattico annuale di 33 settimane, inferiore quindi al minimo di 200 giorni effettivi di insegnamento previsti dalla legge.

Rilevata poi la poca attenzione prestata dal programma all'aggiornamento dei docenti e dichiaratosi d'accordo con il senatore Masullo nelle critiche al modello organizzativo del *campus*, rileva che il riferimento all'anno sabbatico per i docenti è privo della necessaria copertura finanziaria. Richiama quindi i *dossier* predisposti dai Servizi bilancio della Camera dei deputati e del Senato, dai quali emerge tutta la problematicità della cosiddetta «onda anomala» e la inadeguatezza delle soluzioni prospettate nel documento. Non vi è dubbio, infatti, che anche ad accettare l'ipotesi della cosiddetta «frantumazione dell'onda anomala» ipotizzata nel programma, si avrà per un certo numero di anni un notevolissimo aumento di studenti distribuiti nelle varie classi. Ciò richiederebbe comunque risorse aggiuntive in termini di aule, strutture didattiche e docenti. In alternativa, l'obiettivo di evitare gli oneri finanziari aggiuntivi potrebbe essere effettivamente raggiunto, ma solo sulla pelle degli insegnanti, cui toccherebbe fronteggiare classi numerosissime, ben oltre la trentina di alunni. Sotto altro profilo, la dinamica prospettata dal documento governativo implica un sostanziale blocco nelle assunzioni degli insegnanti, con la inevitabile conseguenza che, dei tanti precari attualmente impegnati nei concorsi per l'immissione in ruolo banditi per volontà del Parlamento, solo meno della metà avranno reali prospettive di assunzione; gli altri saranno esclusi dall'insegnamento in via definitiva. In sostanza, di fronte ai problemi prospettati il Ministero ha fatto ricorso a espedienti organizzativi davvero superficiali. La stessa «frantumazione dell'onda anomala» – come segnalano i Servizi bilancio delle Camere – non è supportata da alcun disposto normativo e la sua attuazione è meramente affidata alle singole scuole. Va poi ricordato che anche l'Associazione italiana degli editori ha chiesto un congruo lasso di tempo prima dell'applicazione della riforma al fine di predisporre i necessari libri di testo, dal momento che ancor oggi non sono noti i *curricula* della scuola riformata.

Alla luce di tali considerazioni, l'oratore – ricordato che la risoluzione approvata alla Camera dei deputati dalla maggioranza prevede già lo slittamento di un anno nell'avvio della riforma della scuola superiore – dichiara necessario avviare dal settembre 2001 la riforma della scuola di base solo nella prima classe, così da lasciare al Governo e al Parlamento un margine di tempo per adottare le misure necessarie alla sua attuazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che alla Commissione sono stati assegnati in sede deliberante i disegni di legge nn. 4486-B, recante il rifanzia-

mento della legge n. 513 del 1999 in materia di beni culturali, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, e il disegno di legge n. 4925, recante interventi in favore del Museo del cinema di Torino, anch'esso approvato dalla Camera dei deputati (cui andrà abbinato per connessione di materia il disegno di legge n. 3498). Propone quindi che l'ordine del giorno delle sedute già previste sia integrato dalla discussione dei predetti disegni di legge, fermo il rispetto delle regole sulla sessione di bilancio in corso.

Conviene la Commissione e l'ordine del giorno è conseguentemente integrato.

La seduta termina alle ore 9,35.

495^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Barbieri.

La seduta inizia alle ore 15.

AFFARE ASSEGNATO

Programma quinquennale di progressiva attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, concernente il riordino dei cicli di istruzione

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento)

Riprende l'esame del documento in titolo, sospeso nella seduta anti-meridiana.

Il PRESIDENTE comunica di aver consultato i Gruppi dell'opposizione onde verificare la loro disponibilità a concludere immediatamente l'esame in Commissione con la votazione del mandato al relatore di riferire all'Assemblea – come previsto dal calendario dei lavori – nella seduta di domani. In tal modo sarebbe possibile anche alle opposizioni presentare relazioni di minoranza.

Il senatore BEVILACQUA annuncia la disponibilità del Gruppo Alleanza Nazionale ad accogliere la proposta del Presidente, così da poter presentare una relazione di minoranza.

Il senatore ASCIUTTI, a nome del Gruppo Forza Italia, manifesta il medesimo orientamento. Osserva inoltre che se il Governo avesse rispettato il termine fissato dalla legge per la presentazione alle Camere del programma quinquennale di attuazione, il Senato non si sarebbe trovato ad esaminarlo durante la sessione di bilancio.

Il senatore BISCARDI esprime la soddisfazione del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo per il raggiungimento di un'intesa fra tutti i Gruppi.

Il senatore BRIGNONE, considerando che la procedura seguita dalla Commissione e dall'Assemblea consente ad ogni senatore di esprimere più volte il proprio orientamento, dichiara di rinunciare a presentare una relazione di minoranza, facendo rinvio a quella presentata dal suo Gruppo alla Camera dei deputati.

Il sottosegretario BARBIERI esprime la gratitudine del Governo al Presidente della Commissione e a tutti i Gruppi per l'atteggiamento di disponibilità e collaborazione, che consente di superare le difficoltà derivanti dalla particolare contingenza dei lavori parlamentari.

Il PRESIDENTE, preso atto che gli iscritti a parlare hanno rinunciato ad intervenire nel dibattito e che il relatore e il rappresentante del Governo hanno rinunciato a svolgere le repliche, accerta la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, quindi pone in votazione il conferimento del mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,10.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 19 DICEMBRE 2000

506^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

*La seduta inizia alle ore 8,40.**IN SEDE REFERENTE*

(4895) Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, recante interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza, di lavori socialmente utili e di formazione continua

(Rinvio del seguito dell'esame)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 14 dicembre 2000.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta si convenne di attendere la votazione dell'emendamento 83.0.3000 al disegno di legge finanziaria, riproduttivo, in parte, dei contenuti del decreto legge all'esame, al fine di valutare i tempi e le modalità dell'eventuale prosecuzione della trattazione del disegno di legge in titolo. Ricorda altresì che il rappresentante del Governo, nella stessa seduta, aveva precisato di considerare la formulazione del predetto emendamento idonea a trasferire nel disegno di legge finanziaria i contenuti del decreto legge n. 346 e ad assicurarne la salvaguardia degli effetti in caso di mancata conversione nei termini costituzionali.

Nella seduta notturna dell'Assemblea di ieri, tuttavia, la trattazione dell'articolo 83 del disegno di legge finanziaria e degli emendamenti ad esso riferiti è stata accantonata e pertanto occorrerà attendere l'esito della seduta dell'Aula convocata per oggi alle ore 9.30. Propone pertanto di rinviare l'esame, procedendo ad una nuova convocazione della Commissione alla giornata di domani.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA PER DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, mercoledì 20 dicembre 2000, alle ore 15, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 4895 e, ove conclusa la sessione di bilancio, per il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 195 e connessi, in materia di previdenza per i lavoratori esposti all'amianto.

La seduta termina alle ore 8,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 19 DICEMBRE 2000

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,45.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA

(C. 2792-3210-6604-B) Patrimonio I guerra mondiale

(Parere alla VII Commissione della Camera) (Esame e conclusione – parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame della proposta di legge in titolo.

Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U), *relatore*, dopo aver dato sinteticamente conto del contenuto della proposta di legge in esame, si sofferma sui profili di competenza della Commissione, osservando che il provvedimento riconosce ampiamente il ruolo delle regioni e degli enti locali (in particolare l'articolo 1, comma 2, l'articolo 2, comma 1, l'articolo 7 e l'articolo 9), ed anche dei privati, dando così applicazione al principio di sussidiarietà orizzontale e verticale. Perplexità suscita però l'articolo 9, che introduce una riserva di appartenenza allo Stato e alle province di Trento e Bolzano dei reperti mobili e cimeli. La disposizione prevede dunque una categoria di proprietà di tipo pubblicistico che, sia per la sua genericità sia per il fatto di essere riferita a beni mobili, non appare giustificata dalla presenza di un interesse generale, tenuto conto del valore modesto e dello scarso interesse oggettivo che spesso tali reperti in concreto possono presentare, mentre al contrario essi potrebbero avere grande importanza affettiva e soggettiva. Pertanto, considerato che l'articolo 7 delega alle regioni la disciplina legislativa dell'attività di raccolta dei reperti mobili, andrebbe ad esse riconosciuto, anche attraverso l'approvazione di un apposito ordine del giorno, il potere di dare una definizione dell'attività medesima che comprenda nella nozione di «attività di raccolta di reperti» solo quelle fattispecie in cui il rinvenimento concerne cose aventi rilievo significativo di testimonianza storica,

prevedendo nel contempo le relative procedure di verifica attivabili dal ritrovatore.

In conclusione formula la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminata la proposta di legge C. 2792-3210-6604-B;

rilevato che essa è condivisibile sia per le finalità generali che si propone, sia in relazione ai profili concernenti l'assetto dei poteri tra Stato ed enti territoriali in quanto riconosce ampiamente il ruolo delle regioni e degli enti locali, nonché dei privati, dando così applicazione al principio di sussidiarietà orizzontale e verticale;

atteso peraltro che l'articolo 9, introducendo una riserva di appartenenza allo Stato e alle province di Trento e Bolzano dei reperti mobili e cimeli, crea una categoria di proprietà di tipo pubblicistico che, sia per la sua genericità sia per il fatto di essere riferita a beni mobili, non risulta giustificata, in termini così generali, dalla presenza di un interesse pubblico, tenuto anche conto del valore modesto e dello scarso interesse oggettivo che spesso tali reperti in concreto presentano, mentre al contrario essi potrebbero avere grande importanza affettiva e soggettiva per il ritrovatore;

considerato che l'articolo 7 delega alle regioni la disciplina dell'attività di raccolta dei reperti mobili, demandando ad esse, per questo specifico profilo, l'attuazione della legge;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

in relazione a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, lettera c) – giusta il quale le regioni "disciplinano con legge l'attività della raccolta dei reperti mobili" – andrebbe riconosciuto alle regioni stesse, anche attraverso l'approvazione di un apposito ordine del giorno, il potere di dare una definizione dell'attività di raccolta medesima che comprenda in tale nozione solo quelle fattispecie in cui il rinvenimento concerne cose mobili che hanno un significativo rilievo di testimonianza storica, prevedendo anche le relative procedure di verifica».

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI) concorda con il relatore, osservando però che i reperti, anche se si tratta di beni mobili, possono avere un alto significato di testimonianza storica; propone quindi di modificare, al terzo capoverso delle premesse, la locuzione «tenuto anche conto del valore modesto», che appare troppo riduttiva, nel modo seguente: «tenuto anche conto del possibile valore modesto». Rileva inoltre che la tutela pubblicistica di talune categorie di beni può sussistere indipendentemente dalla natura, pubblica o privata, della proprietà dei beni medesimi.

Avendo il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U), *relatore*, accolto l'indicazione del senatore Andreolli, la Commissione approva la proposta di parere del relatore come testé modificata.

La seduta termina alle ore 14.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

MARTEDÌ 19 DICEMBRE 2000

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,35 alle ore 14,10.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 19 DICEMBRE 2000

213^a Seduta

Presidenza del Presidente
ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 14,20.

(4383) SCOPELLITI. – Norme in materia di garanzie del cittadino imputato. Modifiche agli articoli 192, 195, 210, 500, 512-bis e 513 del codice di procedura penale

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra il contenuto del provvedimento in titolo che reca una serie di misure volte a rafforzare la posizione dell'imputato nel processo penale; propone pertanto la formulazione di un parere favorevole.

Concorda la Sottocommissione.

(4861) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti messicani sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con allegato, fatto a Roma il 24 novembre 1999

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce il senatore BESOSTRI, in sostituzione del relatore designato Pastore, sul disegno di legge in titolo, proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

(4869) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Camerun per la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, con Protocollo, fatto a Yaoundé il 29 giugno 1999

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore BESOSTRI, in sostituzione della relatrice designata Pascuali, propone la formulazione di un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

La Sottocommissione concorda.

(4924) Erogazione del contributo obbligatorio dell'Italia al Fondo multilaterale per il Protocollo di Montreal per la protezione della fascia di ozono, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore BESOSTRI, illustrato il provvedimento in titolo, propone la formulazione di un parere favorevole.

Concorda la Sottocommissione.

(4888) AGOSTINI ed altri. – Contributi ricorrenti a favore della Fondazione Opera Campana dei caduti di Rovereto

(Parere alla 4^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore BESOSTRI, in sostituzione del relatore designato Pinggera, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo la formulazione di un parere favorevole.

La Sottocommissione conviene.

(4902) Deputati RUZZANTE ed altri. – Abrogazione dell'articolo 3 della legge 31 maggio 1975, n. 191, in materia di arruolamento dei minorenni, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente ANDREOLLI, in sostituzione del relatore designato Pastore, dà conto del contenuto del provvedimento in titolo e propone la formulazione di un parere favorevole.

Concorda la Sottocommissione.

(4925) Deputati NOVELLI ed altri. – Interventi in favore del Museo nazionale del cinema «Fondazione Maria Adriana Prolo» di Torino, approvato dalla Camera dei deputati

(3498) MIGONE. – Interventi in favore del Museo nazionale del Cinema «Fondazione Maria Adriana Prolo» di Torino

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente ANDREOLLI illustra il contenuto dei due disegni di legge e propone la formulazione di un parere non ostativo osservando, con riferimento all'articolo 5 del disegno di legge n. 4925, che occorre garantire il rispetto delle competenze delle regioni ed in particolare delle regioni a Statuto speciale e delle Province autonome che hanno, in materia, una competenza primaria.

La Sottocommissione conviene con la proposta di parere non ostativo con osservazioni illustrata dal Presidente.

(4486-B) BISCARDI ed altri. – Rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attività culturali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazione)

Il presidente ANDREOLLI, in sostituzione della relatrice designata Pasquali, dà conto delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento e propone la formulazione di un parere non ostativo.

Il senatore BESOSTRI richiama l'attenzione su quanto previsto dall'articolo 4, osservando che occorre garantire che le modifiche introdotte non mettano in questione la libertà di circolazione dei lavoratori tra i paesi appartenenti all'Unione europea.

La Sottocommissione concorda quindi con la proposta di parere non ostativo, integrata dall'osservazione illustrata dal senatore Besostri.

(1375-1775-2129-2204-B) Legge quadro sul settore fieristico, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori De Carolis ed altri; Maconi ed altri; Mantica ed altri; Sella di Monteluca ed altri e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BESOSTRI illustra le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento e propone la formulazione di un parere favorevole.

La Sottocommissione conviene.

(4732-bis) *Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario*, approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato. Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 2 dicembre 2000, a norma dell'articolo 74 della Costituzione. Nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore LUBRANO DI RICCO, ricordate le motivazioni che hanno indotto il Presidente della Repubblica a rinviare il provvedimento in esame, illustra la modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento che va nella direzione richiesta dal citato atto di rinvio. Propone pertanto la formulazione di un parere non ostativo sul provvedimento in titolo.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,50.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 20 dicembre 2000, ore 9 e 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione e l'editoria sull'andamento della sperimentazione di nuove forme di vendita dei giornali, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 aprile 1999, n. 108.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).
- CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse (4465).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Lino DIANA. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- LA LOGGIA ed altri. – Estensione del sistema elettorale uninominale maggioritario a turno unico a tutti i seggi elettivi del Senato della Repubblica (290).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).

- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l’introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l’introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l’introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- SPERONI. – Elezione del Senato della Repubblica su base regionale (3636).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (3688).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- Modificazioni del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, «Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica» (3811).
- MARINI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati (3828).
- GASPERINI ed altri. – Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati (3989).
- ELIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presi-

dente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni (4505).

- DI PIETRO ed altri. - Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (4553).
- D'ONOFRIO. - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (4624).
- CASTELLI ed altri. - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (4655).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487, n. 490, n. 539, n. 543 e n. 607 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MINARDO. - Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (838).
- LAURICELLA ed altri. - Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero (1170).
- MELUZZI e DE ANNA. - Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1200).
- COSTA. - Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine (1962).
- MARCHETTI ed altri. - Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica (2222).
- LA LOGGIA ed altri. - Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (4010).
- DE ZULUETA ed altri. - Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero (4157).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARINI ed altri. - Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARDINI ed altri. - Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISICHELLA. - Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

VI. Seguìto dell'esame del disegno di legge:

- Deputato CERULLI IRELLI. - Norme generali sull'attività amministrativa (4860) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

VII. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SERENA. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (4402).
- Lino DIANA ed altri. - Modifica dell'articolo 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di disciplina della propaganda elettorale (1222).
- BUCCIERO ed altri. - Concessione ai Ministri dell'interno e degli affari esteri della facoltà di autorizzare Emanuele Filiberto di Savoia al transito nel territorio della Repubblica (4689) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

VIII. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 20 dicembre 2000, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguìto della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione (1502-2681-2705-2734-2736-3227-3317-3664-3734-3793-3810-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Fassone ed altri; La Loggia ed altri; Occhipinti ed altri; Salvato ed altri; Fassone ed altri; Di Pietro ed altri; Calvi ed altri; Senese ed altri; Follieri; Fassone ed altri; Centaro, modificato dalla Camera dei deputati previa unificazione con i disegni di legge di iniziativa dei deputati Simeone; Armosino ed altri; Carrara ed altri; Pisanu ed altri; Olivieri ed altri; Pecorella ed altri; Pisapia; Siniscal-*

chi ed altri; Contento e Trantino; Pisapia; Pecorella; Pecorella ed altri; Carotti; Biondi e Costa).

- SCOPELLITI. – Norme in materia di garanzie del cittadino imputato. Modifiche agli articoli 192, 195, 210, 500, 512-*bis* e 513 del codice di procedura penale (4383).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Antonino CARUSO ed altri. – Modifica degli articoli 706 e 708 del codice di procedura civile in materia di separazione personale dei coniugi (4843).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. – Modifica agli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (3776).
- SALVATO ed altri. – Modifiche all'ordinamento penitenziario in tema di tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti (4163).
- Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela dei diritti dei detenuti e degli internati (4172).
- Norme in materia di applicazione ai detenuti dei regimi di massima sicurezza e di speciale sicurezza (4834).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disciplina dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione di domini *Internet* e servizi in rete (4594).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/5/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa a misure dirette a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale (n. 792).
 - Schema di regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia (n. 797).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 20 dicembre 2000, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle organizzazioni internazionali con particolare riferimento al ruolo e alla presenza dell'Italia. Audizione del presidente dell'IFAD, Fawzi Al-Sultan.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione sanitaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, fatta a Tunisi il 26 settembre 1996 (4316).

II. Esame dei disegni di legge:

- ELIA ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani (4852).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti messicani sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con allegato, fatto a Roma il 24 novembre 1999 (4861).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Camerun per la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, con Protocollo, fatto a Yaoundè il 29 giugno 1999 (4869).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Concessione di un contributo all'Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLI), con sede in Roma (3384-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 20 dicembre 2000, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati GIANNATTASIO e LAVAGNINI. – Istituzione dell’Ordine del Tricolore (4779) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MANFREDI – Riconoscimento in favore dei partecipanti alla seconda guerra mondiale (1492).
- e della petizione n. 823 ad essi attinente.

IN SEDE DELIBERANTE

I. Discussione del disegno di legge:

- AGOSTINI ed altri. – Contributi ricorrenti a favore della Fondazione Opera Campana dei caduti di Rovereto (4888).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputati RUZZANTE ed altri. – Abrogazione dell’articolo 3 della legge 31 maggio 1975, n. 191, in materia di arruolamento dei minorenni (4902) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 20 dicembre 2000, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-*bis* del Regolamento, dell’atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente (n. 795).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 20 dicembre 2000, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE**I. Discussione congiunta dei disegni di legge:**

- Deputati NOVELLI ed altri. – Interventi in favore del Museo nazionale del Cinema «Fondazione Maria Adriana Prolo» di Torino (4925) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MIGONE. – Interventi in favore del Museo nazionale del Cinema «Fondazione Maria Adriana Prolo» di Torino (3498).

II. Discussione del disegno di legge:

- BISCARDI ed altri. – Rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attività culturali (4486-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE**I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- Deputati JERVOLINO RUSSO ed altri. – Norme relative all'iscrizione ai corsi universitari (4864) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BEVILACQUA ed altri. – Integrazione alla legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accesso ai corsi universitari» (4631).
- BERGONZI. – Norme per gli accessi universitari (4645).
- ASCIUTTI. – Integrazione alla legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» (4874).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LAVAGNINI ed altri. – Nuove norme per la salvaguardia dell'integrità psicofisica dei pugili (1719).
- GERMANÀ ed altri. – Disposizioni in materia di riordino e promozione della disciplina sportiva pugilistica (4573).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di ottica applicata (INOA) (n. 163).

PROCEDURE INFORMATIVE

I. Interrogazione.

II. Comunicazioni del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e del Ministro della pubblica istruzione sulle modalità della formazione universitaria dei docenti della scuola di base e della scuola secondaria.

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disciplina generale dell'attività teatrale (4176) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Napoli ed altri; Sbarbati ed altri; Burani Procaccini e Del Barone; Follini ed altri*).
 - MANCONI – Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada (1459).
 - CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA. – Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada (3685).
 - Athos DE LUCA. – Norme per la valorizzazione e la disciplina degli artisti di strada (4041).
 - SERVELLO. – Nuove norme in materia di teatro di prosa (735).
 - e della petizione n. 786 ad essi attinente.
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 20 dicembre 2000, ore 15,30

AFFARI ASSEGNATI

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'atto:

- Problemi applicativi della normativa comunitaria in materia di denominazioni di origine protette, con particolare riferimento ad alcune produzioni nazionali che hanno già ottenuto il riconoscimento comunitario.
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 20 dicembre 2000, ore 15,30

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Legge quadro sul settore fieristico (1375-1775-2129-2204-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori De Carolis ed altri, Maconi ed altri; Mantica ed altri; Sella di Monteluce ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento concernente la disciplina delle vendite sottocosto (n. 799).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Regolamento di semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati» (n. 816).

- Schema di decreto ministeriale per la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo Unico per gli incentivi alle imprese, per la parte concernente le somme accantonate per le Regioni a statuto speciale (n. 819).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 20 dicembre 2000, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, recante il riordino della medicina penitenziaria» (n. 793).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 20 dicembre 2000, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente (n. 815).
-

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia d'infanzia**

Mercoledì 20 dicembre 2000, ore 13,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO e CAPALDI. – Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori (2967).
- SCOPELLITI e PERA. – Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori (2888).
- FLORINO ed altri. – Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici (1829).
- Athos DE LUCA ed altri. – Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici (3345).
- LO CURZIO ed altri. – Interventi volti a sostenere lo sviluppo e la fondazione della personalità dei minori e a prevenire il disagio giovanile (3620).
- MONTICONE e RESCAGLIO. – Istituzione del servizio di psicologia scolastica (3866).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la prevenzione e contro la reiterazione dell'abuso familiare sui minori e dei reati connessi alla pedofilia (3045).
- RESCAGLIO ed altri. – Nuove norme per la prevenzione degli abusi familiari sui minori e contro la pedofilia (4823).
- Carla CASTELLANI ed altri. – Norme per prevenire la reiterazione dei reati a sfondo sessuale commessi sui minori (4847).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Istituzione di un Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione (2683).

IV. Esame del disegno di legge:

- BRUNO GANERI ed altri. – Norme per la prevenzione degli abusi sui minori e contro la pedofilia (4871).
-

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 20 dicembre 2000, ore 8,30

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a misure dirette a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale (n. 792).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dei disegni di legge:

- Legge quadro sul settore fieristico (1375-1775-2129-2204-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori De Carolis ed altri, Maconi ed altri; Mantica ed altri; Sella di Monteluce ed altri e modificato dalla Camera dei deputati*).
- ELIA ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani (4852).
- Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, recante interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza, di lavori socialmente utili e di formazione continua (4895).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del seguente atto preparatorio della legislazione comunitaria:

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e della direttiva 1999/29/CE del Consiglio relativa alle

sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali (COM (2000) 162 def.) (n. 48).

III. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, dei seguenti atti preparatori della legislazione comunitaria:

- Posizione comune definita dal Consiglio il 30 marzo 2000 in vista dell'adozione della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri (n. 46).
- Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente (n. 47).
- Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio relativo alla libera circolazione dei titolari di un visto per soggiorno di lunga durata (n. 72).
- Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di espulsione dei cittadini di paesi terzi (n. 74).
- Proposta della Presidenza francese riguardante il supporto dell'Europol alle squadre investigative comuni (n. 86).
- Decisione quadro del Consiglio sulla tutela penale contro comportamenti anticoncorrenziali fraudolenti o sleali in relazione all'aggiudicazione di appalti pubblici nell'ambito del mercato interno (n. 82).

*ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Deliberazione, ai sensi dell'articolo 144, comma 5, del Regolamento, sui seguenti atti preparatori della legislazione comunitaria:

- Posizione comune adottata dal Consiglio il 28 marzo 2000 in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (n. 38).
- Posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (n. 40).

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Sottosegretario di Stato per l'interno sui profili di competenza del suo dicastero in merito alle trattative sugli atti preparatori della legislazione comunitaria in materia di cooperazione giudiziaria e affari interni e sull'istituzione del Fondo europeo per i rifugiati di cui alla decisione 2000/585/GAI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 20 dicembre 2000, ore 13,30

- I. Esame ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del Regolamento della Camera:
- Legge finanziaria per l'anno 2001 (Esame C. 7328-bis-B Governo).
 - Bilancio dello Stato per l'anno 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003 (Esame C. 7329-B Governo).
 - Disposizioni in campo ambientale (Esame nuovo testo C. 7280 Governo, approvato dal Senato).
- II. Esame ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato:
- Legge quadro sul settore fieristico (Esame S. 1375-1775-2129-2204-B).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 20 dicembre 2000, ore 13,30

Esame del Piano per la Nuova Rai Tre, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge n. 249 del 1997: audizione del Presidente, del Direttore generale e del Consiglio di amministrazione della RAI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 20 dicembre 2000, ore 14

Seguito dell'esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse

Mercoledì 20 dicembre 2000, ore 13,30

– Audizione di Antonietta Donadio Motta, vice questore aggiunto presso la questura di Udine, di Michele Ladislao, ispettore superiore, e di Giovanni Pitussi, sovrintendente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Mercoledì 20 dicembre 2000, ore 13,30

Esame della relazione semestrale al Parlamento sullo stato delle riforme previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen
e di Vigilanza sull'attività dell'unità nazionale EUROPOL

Mercoledì 20 dicembre 2000, ore 13,30

Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta a Gorizia il 30 novembre 2000 ed esame di un documento di considerazioni.
